

FONDAZIONE "CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI"

ADRANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

Delibera n. 14/2022.

Oggetto: affidamento incarico patrocinio legale.

Il Commissario Straordinario

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di novembre nei locali della Fondazione siti in Adrano, via San Pietro n. 37, Il Commissario Regionale della Fondazione, dott. Nicola Caltabiano, con l'assistenza del segretario f.f. Geom. Giuseppe Russo, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 comma 2 dell'art.31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;

VISTA la circolare regionale n. 9/2007;

VISTO il decreto dell'Assessore per gli Enti Locali n.438 del 12/11/1987 con il quale questa Opera Pia è stata riconosciuta come I.P.A.B. ai sensi della citata legge n. 6972/1890;

Visto il D.R. n° 2/Gab del 20/01/2022, con cui l'Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Visto il D.A. n. 95/ GAB del 23/09/2022;

Premesso:

- che con delibera n. 15/2022 del 11 Marzo 2022 è stato indetto un avviso di manifestazione di interesse volta a concedere in locazione il compendio immobiliare in esso indicato;
- che a detta avviso ha partecipato la società Simeto Sport Village con sede in Catania via Federico De Roberto n.20 avente P.IVA 059227890870 rappresentata dal signor Gionta Piercesare;
- che con verbale di gara del 19 maggio 2022 è stato definitivo l'iter amministrativo di gara a favore della società Simeto Sport Village;
- che con atto notarile a rogito del Notaio Sebastiano Messina del 22 Settembre 2022 registrato in Catania il 20/10/2022 al n. 36849 e trascritto il 20/10/2022 al reg. Gen. 47612 e reg Part. 36461 è stata concessa la locazione del compendio immobiliare;
- che alla data odierna nessun pagamento delle rate di locazione è stata effettuata dalla Simeto Sport Village;
- che con pec istituzionale del 08/05/2023 è stato richiesta la possibilità di valutare una proposta di rimodulazione dei canoni scaduti a quella data;
- che con pec istituzionale del 19/07/2023 è stato sollecitata la trasmissione di una proposta di rimodulazione dei termini di pagamenti;

Atteso che occorre procedere al recupero dei crediti scaturenti dal summenzionato contratto di locazione;

Atteso che la prestazione di servizio di cui trattasi non può essere svolta in via diretta dalla Fondazione che non possiede, nel proprio organico, alcun soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati;

Visto:

- il C.V. dell'Avv. Pietro Ivan Maravigna, del Foro di Catania, dal quale si evince il possesso di una corposa esperienza in materia, acquisito al protocollo di questa Fondazione, unitamente alla dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico;
- la disponibilità manifestata dal professionista ad effettuare la suddetta prestazione professionale per un importo onnicomprensivo di euro 500,00 comprensivo di IVA e Cassa, oltre eventuali spese vive da rimborsare previo rendiconto e dimostrazione documentale;
- il D. Lgs. n. 39/2013, e verificata l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico.

Verificato, a seguito di una preliminare valutazione di mercato, attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe ed attraverso raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. ii., che l'importo richiesto può ritenersi congruo;

Evidenziata la natura fiduciaria dell'incarico di che trattasi;

Ritenuto quindi, necessario ed opportuno, nell'interesse della Fondazione e per i motivi sopra esposti, conferire incarico all'Avv. Pietro Ivan Maravigna, per la costituzione in mora del debitore e il preliminare tentativo, in via bonaria e stragiudiziale, di recuperare quanto in premessa;

Vista la dichiarazione sulla regolarità contributiva resa dall'Avv. Pietro Ivan Maravigna;

Dato atto che:

- la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019, causa C-264/18 ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appalti sta generale ai sensi dell'art. 10 lett. d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 lett. d), in quanto diversi da ogni altro contratto perché le relative prestazioni possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*;
- la Corte dei Conti, Sez. Giurisprudenziale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Viste le Linee Guida n. 12 dell'ANAC che stabiliscono:

- ai sensi dell'art. 17 del Codice dei Contratti pubblici siano esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) n. 1 e n. 2 possano essere svolti dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

Visto l'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Conferire, per le motivazioni esposte in premessa, all'Avv. Pietro Ivan Maravigna (c.f. MRVPRV63L23C351E) del Foro di Messina, con studio in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145, P.I.

A



04616840874, incarico finalizzato alla costituzione in mora del debitore ed al preliminare tentativo, in via bonaria e stragiudiziale, di recuperare quanto in premessa;

2. **Assumere**, per le motivazioni suddette, l'impegno di spesa pari ad € 500,00 il compenso per lo svolgimento dell'incarico, nella somma mensile di € 500,00 comprensiva di oneri di legge (IVA, CPA), per un totale di € 500,00, con imputazione al Cap. 52 "spese per liti e compensi ai legali" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
3. **Dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
4. **Liquidare** le somme spettanti a seguito di regolare fattura, mediante bonifico bancario, previa acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della legge 136/2010;
5. **Demandare** agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso;
6. **Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
7. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
Geom Giuseppe Russo

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Caltabiano Nicola

Allegati: preventivo del 28/11/2023 che assume valore di contratto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.